



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Ministero della Salute
Direzione Generale delle risorse
umane e delle professioni
sanitarie – Ufficio VII
P.le dell'Industria n. 20
00144 Roma

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e delle Ricerca
Direzione Generale per
l'Università – Ufficio VI
P.le Kennedy n. 20
00144 Roma

e p.c. Assessorato Sanità Regione Lazio
Via R. Raimondi Garibaldi n. 7
00145 Roma

Presidente

M. Zaccaria

Vicepresidente

P. Cruciani

Segretario

D. Cariani

Tesoriere

M. D'Aguanno

Consiglieri

M. Crescimbene

S. Crispino

S. Del Lungo

P. Fenzi

G. Gasparini

A. Gagnani

M.L. Manca

P. Marinelli

C. Montanari

S. Sensini

A. Urso

Oggetto: interpretazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 11.12.1998, n. 509


Siamo venuti a conoscenza della nota esplicativa del Miur, prot. 3890 del 17.11.2005, rivolta al Ministero della Salute, circa l'interpretazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 11.12.1998, n. 509, laddove prevede che il tirocinio per l'attività di psicoterapia venga svolto presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati.

Da tale nota si evince che secondo la Direzione Generale delle Risorse umane e delle professioni sanitarie e secondo la Commissione tecnico-consulativa nominata ai sensi dell'art. 3 del D.M. citato, "per strutture o servizi pubblici debbano intendersi esclusivamente le Asl-Aziende Sanitarie Locali".

Tale interpretazione appare alquanto restrittiva e non del tutto corretta. In quanto Ordine professionale, ci siamo sentiti in dovere di intervenire rivolgendoci al nostro legale di fiducia, avv. Luca Lentini, per l'elaborazione di un parere sulla questione. Pertanto, si allega alla presente detto parere, al fine di una maggiore comprensione della problematica in oggetto.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
(dott.ssa Marialori Zaccaria)



LENTINI, PLACIDI & PARTNERS
LEGALI ASSOCIATI

Roma, 20 febbraio 2006

AVV. LUCA LENTINI
AVV. GIAMPIERO PLACIDI

AVV. KATIA ANTONICOLI
AVV. PAOLO BORIOMI
AVV. MARCO GROCE
AVV. FULVIO D'AMATO
AVV. PAOLA PARISE
AVV. PATRIZIA SAGGESE
AVV. GIANLUCA TOGNOZZI
DOTT. ADRIANO IZZO

Spett.le
Ordine degli Psicologi del Lazio

Al Presidente
Dott.ssa Marialori Zaccaria

OGGETTO: Parere legale circa l'interpretazione dell'art.2,
comma 2 del D.M. 11-12-1998, n.509.

All'esito della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n.3890 del 17-11-2005, si chiede allo scrivente un parere legale circa l'interpretazione dell'art.2, comma 2 del D.M. 11-12-1998, n.509 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - M.U.R.S.T. - "...recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art.17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n.127".

Il M.I.U.R., in risposta a numerosi quesiti provenienti da scuole di specializzazione in Psicoterapia circa la validità o meno delle convenzioni per il tirocinio con Enti pubblici socio-assistenziali, Istituti penitenziari, Municipi, Comuni e Province, ha trasmesso al Ministero della Salute, quale "...Dicastero competente in materia...", la sopra citata nota prot. n.3890 del 17-11-2005, fornendo un'interpretazione assai discutibile dell'art.2, comma 2 del D.M. 11-12-1998, n.509.


In particolare, ad avviso del M.I.U.R., laddove il "...decreto 11 dicembre 1998, n.509... all'art.2, comma 2 e all'art.8 comma 2, prevede che il tirocinio per l'attività di psicoterapia venga svolto presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati... La scrivente Direzione (Dir. Generale per l'Università, n.d.r.) e la Commissione tecnico-consulativa nominata ai sensi dell'art.3 del precitato decreto

PSYLAZIO - Ordine degli Psicologi
del Lazio
A001 - Ordine degli Psicologi del
Lazio
REGISTRO UFFICIALE
0001391 - 21/02/2006 - INGRESSO

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO - MEMBER FIRM OF ACF EUROPE
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 06010071006
legaliassociati@lppllegaliassociati.it

00187 ROMA
VIA BARBERINI, 86
TEL. 06.420.11.761 R.A.
FAX 06.420.11.568
Internet: 06.420.11.450

20125 M
VIA CA
TEL. 02.869.6
FAX 02.869.



n.509/1998, ritengono che per strutture o servizi pubblici debbano intendersi esclusivamente le A.S.L. – Aziende Sanitarie Locali".


Questo assunto pare frutto di un'operazione ermeneutica eccessivamente restrittiva e riduttiva, certamente non condivisibile sia alla luce del tenore letterale delle disposizioni in esame, che a fronte di ragioni logico-giuridiche rispettose anche del contenuto sostanziale, oltre che di quello meramente formale, delle disposizioni in questione.

Come noto, l'idoneità o meno degli istituti richiedenti il riconoscimento ai fini dell'istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in Psicoterapia previsti dall'art.3 della legge 18-2-1989, n.56, deve passare al vaglio della citata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.3 del D.M. n.509/98, che all'uopo esprime "*...parere vincolante...*".

Come noto, l'art.2 dello stesso D.M. disciplina le istanze di riconoscimento, che debbono esser corredate dalla "*...documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati...*" (art.2, comma 2).

A sua volta l'art.8, comma 2 dello stesso D.M., intitolato "*Caratteristiche della formazione*", stabilisce che "*Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza*".

Con Ordinanza del 30-12-1999, il M.U.R.S.T. ha dettato le "*Istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art.2, comma 1, del regolamento*



adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n.509”, stabilendo all’art.2, lettera C) che la “Documentazione relativa al tirocinio” doveva consistere in “C. 1) Copia delle convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell’istituto ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto n.509 del 1998”.

Dette istruzioni sono state poi modificate ed integrate, una prima volta, con l’Ordinanza Ministeriale del 16-7-2004, che ha così sostituito l’art. 2, lettera C) dell’O.M. 30-12-1999: “Documentazione relativa al tirocinio. C. 1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell’istituto ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto n.509 del 1998, da cui risulti che l’oggetto delle stesse è l’attività pratica della psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno. Se si tratta di aziende sanitarie ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale. C. 2) Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento per l’attività di psicoterapia, disposti in favore delle strutture in rapporto di convenzione con gli istituti richiedenti dai competenti uffici regionali del servizio sanitario (per i soli soggetti accreditati)”.

Ulteriori modifiche ed integrazioni delle istruzioni in questione sono state da ultimo apportate con O.M. 10-12-2004, che ha così riscritto l’art.2, lettera C), riportandolo all’art.3, lettera C): “Documentazione relativa al tirocinio. C. 1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell’istituto ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto n.509 del 1998, da cui risulti che l’oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art.8 del decreto ministeriale n.509/1998. Se si tratta di aziende sanitarie territoriali o ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale o suo delegato. C. 2) Copia autenticata dei provvedimenti di



accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini, dai competenti uffici regionali del Servizio sanitario nazionale”.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate, pare evidente che la portata dell'art.2, comma 2 e dell'art.8, comma 2 del D.M. n.509/98 non può essere limitata, come sostiene il M.I.U.R., alle “...A.S.L. – Aziende Sanitarie Locali”.

Come si è visto, infatti, l'art.2, comma 2 del D.M. n.509/98 si riferisce in generale alle “...strutture o servizi pubblici e privati accreditati...”, senza porre limiti connessi alla natura o ai compiti istituzionali delle strutture e dei soggetti pubblici potenzialmente idonei a consentire lo svolgimento delle ore di tirocinio nel rispetto dell'art.8, comma 2 dello stesso D.M. - da leggere in combinato disposto con l'art.2 -, ovvero “...nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

Già dalla semplice lettura del D.M. n.509/98 si comprende, pertanto, che ai fini della validità di una convenzione per il tirocinio deve porsi l'attenzione sull'esplicazione sostanziale di quest'ultimo (art.8, comma 2), piuttosto che sulla formale ed astratta veste giuridica del soggetto o struttura ospitante.

Orbene, questa interpretazione trova conferma nelle ultime istruzioni ministeriali di cui alla O.M. del 10-12-2004, sopra riportate alla lettera, che, dopo i due precedenti passaggi di cui alle OO.MM. del 30-12-1999 e del 16-7-2004, giungono anch'esse alla lettura in combinato disposto degli artt.2 ed 8 del D.M. n.509/98, da intendersi quale unica necessaria, ma soprattutto sostanziale, garanzia ai fini del tirocinio.

Ma andiamo per ordine.



Come si è visto, le prime istruzioni ministeriali del 1999 sulle istanze di riconoscimento degli istituti di Psicoterapia si limitavano a menzionare ai fini del tirocinio le *"...convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati..."*, riprendendo alla lettera l'art.2, comma 2 del D.M. n.509/98.


Le successive istruzioni del luglio 2004 hanno precisato, sotto l'aspetto sostanziale, che dalle convenzioni presentate ai fini dell'istanza di abilitazione doveva risultare *"...che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica della psicoterapia..."*. Hanno altresì precisato, il che appare dirimente ai fini del presente parere, che *"Se si tratta di aziende sanitarie ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale"*.

Ora, nel caso di specie quest'ultima precisazione non può interpretarsi se non nel senso che quello delle *"...strutture o servizi pubblici..."* è un insieme certamente eterogeneo, nell'ambito del quale sarebbe riduttivo ritenere comprese soltanto *"...le A.S.L. - Aziende Sanitarie Locali"*, come invece vorrebbe il M.I.U.R.

Ciò per due fondamentali ordini di ragioni.

In primo luogo perché quella precisazione allude chiaramente al fatto che i soggetti in questione, strutture o servizi pubblici, possono essere anche diversi dagli enti del S.S.N. Altrimenti non avrebbe senso sottolineare che se si tratta di *"...aziende sanitarie..."* occorre la sottoscrizione del Direttore Generale.

In secondo luogo perché, anche se a volte il dettato normativo e le disposizioni di attuazione difettano di chiarezza, l'organo di vertice delle Aziende UU.SS.LL. è il Direttore Generale così come lo è per le Aziende Ospedaliere, sicché non può sostenersi che la precisazione in esame si riferisse solo a queste ultime per distinguerle dalle Aziende UU.SS.LL. Si riferiva, evidentemente in modo



impreciso, sia alle Aziende UU.SS.LL. che alle Aziende Ospedaliere, che in quel modo venivano distinte dagli altri soggetti pubblici con i quali è possibile stipulare convenzioni per il tirocinio nel rispetto dell'art.8, comma 2 del D.M. n.509/98.

Peraltro, se il D.M. n.509/98 si riferisse solo alle Aziende UU.SS.LL., come sostiene il M.I.U.R., non aveva alcun senso formulare quella precisazione in ordine alle Aziende Ospedaliere, che in tal caso dovrebbero essere escluse dal novero dei soggetti con i quali possono stipularsi convenzioni per il tirocinio.

Ebbene la frase: "Se si tratta di aziende sanitarie ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale...", si trova ora riportata nelle ultime istruzioni ministeriali di cui sopra, quelle del 10-12-2004, dalle quali si evince altresì una variazione del primo periodo della lettera C), che ora ricade sotto l'art.3 e, come si è già visto, così testualmente recita: "*C. 1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati... da cui risulti che l'oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del decreto ministeriale n.509/1998*".

Si conferma, pertanto, la lettura congiunta degli artt.2 ed 8 del D.M. n.509/98, ai sensi della quale ciò che conta ai fini del tirocinio non è solo la natura giuridica del soggetto pubblico ospitante, che può essere anche diversa da quella di Ente del S.S.N., bensì il dato sostanziale dell'essenza del tirocinio finalizzato alla formazione in Psicoterapia.

Per quanto concerne, infine, la lettera C.2 dell'O.M. 10-12-2004, in base alla quale ai fini dell'istanza è necessaria "*Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini, dai competenti uffici regionali del Servizio sanitario nazionale*", questa deve intendersi

riferita ai soggetti privati accreditati che, secondo le disposizioni vigenti in materia, necessitano di provvedimenti autorizzatori regionali ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di concorrenza con le strutture del S.S.N.

In conclusione, l'assunto di cui alla nota del M.I.U.R. prot. n.3890 del 17-11-2005, pur condiviso - stando a quanto ivi riferito -, dalla Commissione tecnico-consultiva competente all'esame circa l'idoneità degli istituti richiedenti l'abilitazione all'istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in Psicoterapia, pare eccessivamente ed ultroneamente riduttivo rispetto alla portata ed alla ratio sostanziale del D.M. n.509/98, giacché erroneamente non tiene conto delle realtà pubbliche diverse dalle Aziende UU.SS.LL. ma parimenti in grado di garantire la conformità del tirocinio al dettato dell'art.8, comma 2 del D.M. n.509/98, così come recepito - in combinato disposto all'art.2, comma 2 - dalla O.M. del 10-12-2004.

Quanto ai soggetti esclusi, il M.I.U.R. fa riferimento agli "Istituti penitenziari dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia..., Municipi, Comuni, Provincie", riguardo ai quali occorrerebbe piuttosto effettuare, caso per caso - ergo struttura per struttura e servizio per servizio -, un'indagine in ordine alla compatibilità tra le attività concretamente svolte nella materia in esame ed il dettato dell'art.8, comma 2 del D.M. n.509/98. Solo in questo modo possono evitarsi discriminazioni tra soggetti pubblici che, sebbene diversi gli uni dagli altri quanto a finalità istituzionali, possono comunque risultare idonei a garantire le esigenze formative di cui al presente parere.

Si confida, pertanto, nella posizione che vorrà prendere in merito il Ministero della Salute, cui il M.I.U.R. ha indirizzato la sopra citata nota "...al fine di dare un'interpretazione corretta alla problematica esposta..." quale "...Dicastero competente in materia".

(Avv. Luca Lentini)